

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.31/25689/2013

OGGETTO: COMUNE DI FORNO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C.M. -  
OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare Variante parziale n. 1 al P.R.G.C.M., adottato dal Comune di Forno Canavese, con deliberazione del C.C. n. 10 del 02/05/2013, trasmesso alla Provincia in data 14/05/2013 (pervenuto in data 17/05/2013) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 033/2013)

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C.M. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 10 del 02/05/2013 di adozione della Variante parziale n. 1;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- consentire l'ampliamento verso nord-ovest dell'ambito PR7 di 10.990 mq di S.T. per favorire il potenziamento della Società Gally S.p.a., localizzata in Frazione Melotti, che attualmente presenta un'estensione di oltre 25.000 mq di cui 6.000 mq coperti. Tale proposta, comporta il cambio di destinazione urbanistica in "area per attività produttive di riordino e completamento" dell'area residenziale di completamento RC27, dell'area a verde privato VP, di una porzione dell'area residenziale RE18f e di una parte dell'area agricola ambientale AA;
- modificare la destinazione urbanistica di un giardino privato di circa 1.500 mq da area Agricola a verde privato;
- viene aggiunto un nuovo articolo 20bis nelle N.T.A. del Piano per accantonare la capacità insediativa residenziale stralciata dal Piano;
- con la modifica all'art. 32 delle N.T.A. del Piano si consente la realizzazione di un capanno per il ricovero degli attrezzi agricoli anche nelle "aree verdi di pertinenza ambientale dell'edificato", ed inoltre con la modifica all'art. 34 delle N.T.A. del Piano viene incrementata l'altezza consentita, da 7,5 m a 10,00 m, del fronte degli edifici agricoli realizzati su terreni in forte declivio;

La documentazione di Variante si compone della verifica dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, della Relazione Geologica e della Verifica di compatibilità acustica e inoltre, nell'Atto deliberativo d'adozione è stato richiamato il parere dell'Organo Tecnico Comunale che in data 05/04/2013 esclude la Variante dalla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

**visto** il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale prot. 32265/2013/LB6.tit.10.4.2 n. del 19/02/2013;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C.M. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Forno Canavese con deliberazione C.C. n. 10 del 02/05/2013, le seguenti osservazioni:

- nel B.U.R. n. 22 del 30/05/2013 è stato pubblicato, dalla Regione Piemonte, il Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizie ad oggetto: "*Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"*"; in particolare, al punto 3, viene data la corretta interpretazione di "avvio del procedimento", "*Con riferimento alle varianti parziali previste dall'articolo 17, comma 7 della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013, per avvio del procedimento si intende la formale approvazione da parte dell'organo consiliare competente della deliberazione di adozione della variante parziale o del documento di verifica o del documento di specificazione della valutazione ambientale strategica (VAS) della variante parziale.*";
- il Servizio Valutazione Impatto Ambientale, conclude il proprio parere (in qualità di Soggetto con competenze ambientali), argomentando la propria scelta (vedi nota prot. n.32265/2013/LB6.tit.10.4.2 del 19/02/2013) ritiene che "*...tale variante debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale di cui agli artt. da 13 a 18 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.*"; tuttavia, l'Organo Tecnico Comunale, nella sua autonoma ed indipendente valutazione, pur prendendo atto delle problematiche emerse nella nota provinciale (Ved. pag. 22 della Relazione Illustrativa) per le quali ha formulato puntuali controdeduzioni, non richiama il parere conclusivo del Servizio V.I.A.. Sarebbe stato invece opportuno che la relazione

dell'Organo Tecnico comunale, dopo gli approfondimenti sulle tematiche ambientali, prendesse atto del parere di assoggettabilità alla V.A.S. richiamandolo nella propria relazione, esprimendo un parere conclusivo per motivare la propria scelta;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Forno Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 19/06/2013

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale